



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA' DELLE CERAMICHE

REGOLAMENTO
UTILIZZO LOCALI E SPAZI ESTERNI
DI
PALAZZO TRABIA
E
PALAZZO ARMAO

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 20.05.2013

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI SPAZI DI PALAZZO TRABIA
SEDE DEL MUSEO CIVICO DELLA CERAMICA E PALAZZO ARMAO SEDE DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE.**

ART. 1

Il Comune di Santo Stefano di Camastra ha facoltà di concedere in uso , qualora non vi siano programmate attività proprie, alcuni spazi presenti all'interno ed all'esterno dei Palazzi Trabia ed Armao per la realizzazione di iniziative private.

Gli spazi oggetto di uso dei due Palazzi sono: la sala convegni e le sale lato ovest del piano superiore o piano nobile di Palazzo Trabia, la villa di Palazzo Trabia con annesso Parco Urbano, la sala convegni di Palazzo Armao con le due sale adiacenti e le due sale adibite ad enoteca di Palazzo Armao.

La concessione ha ad oggetto lo svolgimento di iniziative private (cerimonie , convegni, etc).

ART.2

Beneficiari della concessione oggetto del presente Regolamento sono le persone fisiche e/o giuridiche che intendano utilizzare i predetti beni ai fini di quanto previsto all'art.1.

La richiesta per l'uso degli spazi di cui all'art.1 deve essere formulata per iscritto ed indirizzata al Sindaco, almeno 20 giorni prima dell'effettuazione dell'iniziativa, allo scopo di consentire una corretta programmazione delle attività.

In casi eccezionali si potrà derogare al suddetto termine.

La domanda dovrà indicare l'esatta natura e le finalità dell'iniziativa, la sua durata (compreso il tempo occorrente per montaggio e smontaggio di eventuali allestimenti) ed il numero presunto dei partecipanti. Alla domanda dovrà essere allegata apposita dichiarazione di notorietà da parte del soggetto richiedente attestante l'impegno a rispettare gli obblighi e gli oneri di cui al successivo art.6.

L'Amministrazione potrà richiedere, se lo riterrà opportuno, ulteriori informazioni ad integrazione della domanda, soprattutto in ordine alle esigenze di carattere tecnico e di conservazione e tutela degli spazi concessi in uso.

ART.3

La concessione è disposta con provvedimento amministrativo e comunicata in forma scritta al richiedente.

Le concessioni d'uso possono essere rilasciate per lo svolgimento di iniziative che per oggetto, modalità di svolgimento, natura dei soggetti richiedenti e realizzatori, siano compatibili e consone con la natura e la specifica destinazione degli edifici oggetto di concessione.

La concessione, inoltre, potrà avvenire qualora l'evento che si intende svolgere all'interno delle strutture rientri in un tipo di attività che soddisfi le norme e i regolamenti in materia di sicurezza e di ordine pubblico.

ART.4

La concessione dei locali è subordinata al pagamento delle tariffe giornaliere secondo le modalità di utilizzo riportate nella stima del canone per la concessione dei locali di che trattasi dalla commissione prevista dal regolamento per la gestione dei beni immobili comunali in vigore in questo comune.

ART.5

Sono a carico del concessionario tutte le spese relative alla realizzazione dell'iniziativa, alle pulizie dei luoghi concessi e dei servizi igienici e dopo l'evento, nonché il ripristino dello stato dei luoghi.

ART.6

Il concessionario dovrà rispettare rigorosamente gli orari autorizzati, dovrà usare i locali con la diligenza del buon padre di famiglia, impegnandosi a non apportare modifiche alle strutture esistenti, e, inoltre, mantenere un comportamento sempre corretto, pena il momentaneo allontanamento dalle sale o l'interruzione dell'evento ad opera del personale di servizio.

Il concessionario, per il periodo dell'utilizzo, dovrà garantire per tutti i partecipanti all'evento, un comportamento volto all'assoluta tutela e salvaguardia sia delle opere d'arte presenti nei locali, oggetto d'uso, sia di tutti i beni presenti negli ambienti del complesso comunale.

Lo stesso concessionario si assume ogni responsabilità ed onere economico in relazione ai danni che dovessero essere causati da terzi nel corso della manifestazione oggetto della concessione agli ambienti, alle strutture ed alle attrezzature presenti nei locali.

In caso di utilizzo all'interno dei locali comunali, questi devono essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e di prevenzione degli incendi.

Al termine della manifestazione il concessionario è tenuto a riportare i locali nel loro stato originario, provvedendo a proprie spese alla pulizia e allo sgombero dei materiali eventualmente installati, riconsegnandoli al personale di sorveglianza che ne verificherà lo stato, entro 24 ore dalla fine dell'utilizzo.

L'uso dà luogo al versamento preventivo, da eseguirsi tramite C.C. Postale n.14079982 intestato a Comune di Santo Stefano di Camastra, di un deposito cauzionale rimborsabile sulla base del

nullaosta rilasciato dall'Ufficio competente a manifestazione conclusa, previa verifica di danni alla struttura dell'edificio e alle strutture espositive o inadempienze di cui al presente regolamento, o mediante stipula di polizza fidejussoria. Detta cauzione è fissata in € 1.000,00 e dovrà essere esibita al Comune prima del rilascio del provvedimento di concessione.

ART.7

Il pagamento delle tariffe di cui all'art.4 dovrà essere effettuato su C.C. Postale n.14079982 intestato al Comune di Santo Stefano di Camastra prima del rilascio del provvedimento autorizzatorio.

ART.8

L'Amministrazione Comunale si riserva di concedere gli spazi in uso gratuito o con riduzioni tariffarie da valutare singolarmente qualora la richiesta provenisse da Ente Benefattori o da Associazioni, Fondazioni, Istituzioni o altri soggetti pubblici o privati a cui il Comune aderisce, per iniziative di interesse collettivo e/o sociale .

ART.9

È fatto assoluto divieto di utilizzare la struttura concessa in uso per scopi diversi rispetto a quelli indicati nella domanda e /o modificare l'immobile o i beni mobili e attrezzature eventualmente contenute dove si svolge l'iniziativa.

ART.10

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento, e comunque con preavviso da comunicarsi entro e non oltre giorni sette dall'evento, la concessione per motivi di ordine pubblico o di accertata incompatibilità con quanto dichiarato nella domanda di concessione; in tal caso non sarà dovuta al concessionario indennità alcuna.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di intraprendere ogni iniziativa ritenuta indispensabile per la tutela della incolumità dei partecipanti, e della salvaguardia delle strutture e degli impianti contenuti nelle strutture.